

Via Piave, 157 - Tel/Fax 0941 911965 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
PEC: emiliano.amadore@avvocatipatti.it

STUDIO LEGALE

Avv. Emiliano Amadore

ORIGINALE PER NOTIFICA

Reg. Gen. N° 103/18
Sentenza N° 59/18
Cronologico N° 287/18
Repertorio N° 33/18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di NASO, nella persona del dott. Piccolo Giovanni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 103/18 R.G., avente per oggetto:

“Risarcimento danni”, promossa da:

_____, nato a _____ il _____ cf _____
_____ res.te in _____ elettivamente
dom.ti in Capo d'Orlando, Via Piave n. 157, presso lo studio dell'Avv.
Amadore Emiliano che lo difende per procura a margine dell'atto di
citazione.

Attore 

CONTRO

VOLOTEA P.Iva 04107830277 in persona dell'amministratore delegato
pro-tempore con sede in Venezia Viale Luigi Broglio n. 8 c/o Aeroporto
Marco Polo

Convenuto - assente

CONCLUSIONE DELLE PARTI

si riportano alle conclusioni prese nei rispettivi atti e verbali di causa con il
rigetto delle avverse istanze ed eccezioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente depositato conveniva in giudizio davanti a questo giudice di Pace la VOLOTEA in persona del legale rappresentante p.t. premettendo che parte attrice aveva acquistato 4 biglietti aerei Verona - Catania con partenza da Verona il 15 ottobre 2017 ore 14,15 con codice V71745.

In data 15 ottobre 2017 recatisi all'aeroporto di Verona gli è stato comunicato che il volo sarebbe partito con un ritardo di 1 ora, successivamente di due ore e alla fine di circa 7 ore. Parte attrice a seguito della comunicazione del ritardo era costretto ad acquistare altri 4 biglietti per un importo di euro 852,04. Parte attrice chiedeva quanto previsto dal regolamento CE n. 261/2004 che prevede un'importo maggiore oltre il risarcimento del danno e il danno morale patito come danno esistenziale.

Non si costituiva VOLOTEA che restava assente per tutto il giudizio.

Espletata l'attività processuale per indicato dalla normativa invocata la causa veniva assunta in decisione ritenendo la causa prettamente documentale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla mancata risposta della convenuta senza giustificato motivo può ritenersi provata quanto richiesto da parte attrice essendo manifesto che la convenuta non ha nulla di eccepire in ordine alla domanda attrice, essa va accolta.

Circa il merito della causa, da un punto di vista strettamente giuridico il comportamento posto in essere da parte convenuta, legittima l'accoglimento

della relativa domanda al pagamento delle somme richieste infatti trova piena applicazione il principio sancito dall'art. 2697 codice civile che sancisce "chi vuol valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Le parti attrici sono riuscite a dimostrare i fatti indicate nell'atto di citazione che sono stati confermati dalla documentazione prodotta.

Infatti il presente giudicante attenendosi a quanto previsto dall'art. 115 codice di procedura civile non può che trovare fondamento nella propria decisione da ciò che è derivato dalle prove e che hanno dimostrato il fondamento delle richieste di parte convenuta.

Si prende atto della documentazione prodotta in cui la compagnia aerea ammette l'evento e si scusa per l'inconveniente.

Trattasi, per il vero, di responsabilità a tutela particolarmente intensa, accordando, infatti, il Codice Civile una protezione assai più intensa al contraente debole il consumatore – passeggero anche alla luce della Convenzione di varsavia e del regolamento CEE n. 261/2004

VOLOTEA non ha dato prova che non è imputabile alla propria sfera di attività il ritardo di oltre 7 ore.

Ma in ogni caso a prescindere dal presunto rimborso tuttavia, soprattutto nel trasporto aereo, ove gli inconvenienti del tipo sopra descritto sono molteplici, è stata adottata una particolare Convenzione (Convenzione di Varsavia del 1929), più volte modificata nel corso degli anni, che si propone

di standardizzare, quanto più possibile, le condizioni generali di contratto di trasporto aereo tra gli utenti e le numerosissime Compagnie aeree.

Inoltre, il danno non patrimoniale conseguente all'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito non è soggetto ai fini della sua risarcibilità al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualifica del fatto illecito come reato, giacchè il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della "carta fondamentale", ove si consideri che il riconoscimento da parte del legislatore costituente dei diritti inviolabili della persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela e in tal modo configura senza dubbio un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (Cass. 03/8827). Tale danno è sicuramente suscettibile di valutazione equitativa. Orbene, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, quali i disagi sicuramente subiti dagli attori per la mancanza di tempestiva comunicazione della partenza del vettore aereo del rientro, lo stress subito per la effettuazione delle attività conseguenti alla mancata tempestiva partenza, ritiene questo Giudice che il danno de quo ben possa essere congruamente determinato in via equitativa in € 350,00 (euro trecentocinquanta) per ciascuno dei passeggeri in esso comprendendo il rimborso previsto dalla regolamento CEE 261/2004.

Alla predetta somma va aggiunta la somma di euro 852,04 relativa all'acquisto di altri biglietti aerei necessari per poter arrivare alla propria destinazione senza ritardo.

Le spese di causa, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza come per legge e vengono liquidate ai sensi del DM 55/14.

PQM

Il Giudice di Pace di NASO, definitivamente pronunciando, in via equitativa, sulla domanda proposta da [redacted] con atto di proposizione della domanda depositato in cancelleria in data 5.4.2018 contro VOLOTEA P.Iva 04107830277 in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiaro la contumacia di VOLOTEA P.Iva 04107830277 regolarmente citata e non comparsa
- 1) Dichiaro la responsabilità della VOLOTEA parte convenuta relativamente al fatto accaduto in data 15 ottobre 2017 e per l'effetto accoglie la richiesta di risarcimento proposto contro parte convenuta limitandola all'importo di € 350,00 (euro trecentocinquanta) per ogni passeggero per come indicato in motivazione.
- 2) Condanna VOLOTEA P.Iva 04107830277 al rimborso a favore di [redacted] della somma di euro 852,04.
- 3) condanna la VOLOTEA in persona del legale rappresentante pro-tempore alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore che liquida in euro [redacted] per esborsi, in euro

